



## STATUTO

### Associazione Sportiva Dilettantistica Top Dance Pordenone

Via delle Crede, 4 – 33170 PORDENONE (PN)

#### **Art. 1 – Denominazione e Sede**

E' costituita l'associazione non riconosciuta sotto la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Top Dance Pordenone" in breve "A.S.D. Top Dance Pordenone" con sede in Pordenone Via delle Crede n.4, la quale è retta dal seguente statuto.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 2 – Scopi**

L'associazione ha scopo di **praticare e propagandare** l'attività sportiva della Danza, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIDS, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; **realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport della danza**; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della danza.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Per l'attuazione dello scopo sociale, l'Associazione potrà compiere operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari.

#### **Art.3 – Affiliazione**

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla FIDS. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIDS e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIDS stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

#### **Art.4 – Funzionamento**

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Art.5 – Domanda di Ammissione**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo che ne manifesta l'assenso tramite il rilascio della tessera associativa firmata dal Presidente.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il socio firmando la domanda d'ammissione dichiara di accettare il presente Statuto



#### **Art.6 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

#### **Art.7 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo di promozione o assistenziale. Saranno vietate altre destinazioni che non siano quelle espressamente sopra citate.

#### **Art.8 – Quota associativa**

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura **stabilita dal Consiglio Direttivo.** Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

#### **Art. 9 – Decadenza dei soci**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per: **recesso, decadenza o esclusione.**

Il **recesso** si verifica quanto l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'associato è dichiarato **decaduto** quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'associato a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o S.M.S tramite servizio internet (Short Message Service – Breve Messaggio di Servizio).

L'associato è **escluso** quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di inadempienza nel pagamento della quota viene comunicata all'associato a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o S.M.S tramite servizio internet (Short Message Service – Breve Messaggio di Servizio).

In tutti gli altri casi viene comunicata all'associato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed è definitiva. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea generale; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai comma precedenti.

#### **Art.10 – Organi**

Sono organi dell'associazione: **l'Assemblea generale** dei soci; **il Consiglio Direttivo;** **il Presidente** dell'associazione; **il Vice Presidente;** **il Segretario.**

#### **Art.11 – Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.



## **Art.12 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea riunita in **via ordinaria**:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno, salvo rinvii stabiliti dal Consiglio Direttivo, ma non oltre al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione — a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni — il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- può nominare per elezione semplice tre o più Proviviri sempre in numero dispari.

L'assemblea è convocata, in **via straordinaria**:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

## **Art.13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o S.M.S tramite servizio internet (Short Message Service – Breve Messaggio di Servizio) almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di convocazione tramite fax, posta elettronica o S.M.S. l'avviso viene spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono cellulare del socio da questi espressamente comunicato alla società e che risulta dal Libro soci.

L'assemblea, ordinaria e/o straordinaria, può altrimenti essere convocata su richiesta scritta, inviata con raccomandata a/r al Consiglio direttivo, da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea deve COMUNQUE riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Nell' avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno mezz'ora di distanza dalla prima.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Non è possibile rilasciare delega ai membri del consiglio direttivo.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea, ad esclusione dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono validamente approvate solo se ottengono i tre quarti dei voti degli associati presenti costituenti l'Assemblea.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Le delibere approvate dall'Assemblea sono vincolanti anche per gli assenti o dissenzienti.

## **Art.14 – Presidente**



Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal successivo articolo 18, rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

#### **Art.15 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal successivo articolo 18. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione — entro un mese — dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Art.16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal successivo articolo 18, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica della danza sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

E' fatto divieto ai Consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva svolta dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- costituisce le Commissioni interne di lavori (C.I.L.), che saranno formate da due membri scelti tra i soci con specifiche attitudini relative al lavoro che la C.I.L. deve svolgere e saranno presiedute da un Consigliere;
- accetta le domande di ammissione dei nuovi soci tramite il rilascio della tessera associativa firmata dal Presidente;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da un terzo dei soci aventi diritto;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- designa il personale tecnico per le attività ricreative di promozione sportiva ed in particolare nomina il Direttore Tecnico dell'Associazione mediante conferimento d'incarico definendone il ruolo ed i rapporti con l'associazione;
- può nominare commissioni e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai Consiglieri a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione tramite fax, posta elettronica o S.M.S tramite servizio internet (Short Message Service – Breve Messaggio di Servizio), l'avviso viene spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica del socio da questi espressamente comunicato alla società e che risulta dal Libro soci.

Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in assenza di tali formalità, il Consiglio direttivo si considera validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri.



Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto, con richiesta inviata al Presidente con raccomandata a/r, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da **chi ha presieduto la riunione e dal segretario**. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

### **Art.17 – Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

### **Art.18 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- **per dimissioni**;
- **per revoca**, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

A tale proposito, ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte, anche non consecutive, si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s'intende decaduto dalla carica. Egli sarà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea, ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

### **Art.19 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni del Presidente dell'Associazione devono essere comunicate alla FIDS, unitamente a copia del verbale, e agli enti pubblici interessati.

### **Art.20 – Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario economo e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato oppure secondo quanto previsto all'art.4.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art.21 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del **rappresentante atleti/e** e del **rappresentante tecnici**. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIDS, per il costante aggiornamento degli atti federali.



#### **Art.22 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla FIDS.

#### **Art.23 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FIDS, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, uno nominato dall'Assemblea Ordinaria.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede Legale dell'Associazione ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

#### **Art.24 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva e in subordine le norme degli art. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.